

STATUTO
ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL 29.06.2022
NOTAIO PIETRO SORMANI DI MILANO
REPERTORIO N.8224 - RACCOLTA N.5781

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita la societa' a responsabilita' limitata, a totale partecipazione pubblica, denominata:

"Alfa societa' a responsabilita' limitata"

o, in forma abbreviata, **"Alfa s.r.l."**.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La societa' ha sede legale in Gallarate e, con decisione dell'organo amministrativo, puo' istituire e sopprimere, in Italia, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate; compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societa', si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; e' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE E FINALITA'

1. La societa' Alfa Srl, nell'interesse collettivo e del bene comune riconosce che l'acqua e' un bene naturale e un diritto umano universale e indispensabile, che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.

2. La societa' ha per oggetto:

a) la gestione del servizio idrico integrato, o di suoi segmenti, nel territorio ed a favore dei Comuni che sono serviti da reti ed impianti compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato e' costituito, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e smi, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni, di cui alla lettera a);

c) ogni altra attivita' meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate alle lettere a) e b).

3. La societa' svolge la propria attivita', ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in particolare rispetta la normativa pubblicistica in materia di acquisti ed appalti, personale, collaborazioni, trasparenza, prevenzione della corruzione.

4. La societa' persegue obiettivi di efficienza, efficacia, economicita' e qualita' del servizio e, come da successivo art. 32, c.3, reimpiega gli utili eventualmente realizzati solo per iniziative afferenti il servizio idrico integrato.

5. La Societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita'

di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

ARTICOLO 4) NATURA "IN HOUSE" E SOTTOPOSIZIONE AL C.D. CONTROLLO ANALOGO E ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI

1. La societa' e' costituita secondo il c.d. modello "in house", nel rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, in tema di:

a) partecipazione diretta ed esclusiva al capitale sociale da parte degli enti locali di cui all'art.3, c.2, lettera a);

b) controllo esercitato congiuntamente dagli enti locali soci sulla societa' analogo a quello svolto dagli stessi nei confronti dei propri uffici o servizi;

c) realizzazione di oltre l'ottanta per cento dei ricavi nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che puo' essere rivolta a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della Societa'.

2. Fermo restando le funzioni esercitate da parte dell'Ufficio di Ambito - da attuarsi ai sensi della vigente normativa, statale e regionale, di disciplina del servizio idrico integrato, nonche' ai sensi del contratto di servizio, al fine di realizzare il c.d. "controllo analogo" congiunto degli enti locali soci sulla societa', lo statuto della societa' prevede apposite clausole con le quali:

a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della societa' poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonche' all'attuazione di controlli;

b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri specifici quali, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;

c) si attribuisce ad un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", la funzione di indirizzo nei confronti dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione, nonche' di vigilanza e controllo sull'attivita' di gestione.

3. La Societa', in quanto in *house providing*, deve iscriversi presso gli appositi elenchi come previsto dalla normativa vigente.

4. Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

ARTICOLO 5) DURATA

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale e' di euro 121.290,08 (Euro centoventunomiladuecentonovantavirgolazerootto). Qualora la partecipazione divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unita' superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari/superiore/inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un

soggetto rispetto all'altro.

2. In considerazione del fatto che la società è costituita appositamente per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, il capitale sociale deve essere posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni di cui all'art. 3, c.2, lettera a).

3. La partecipazione di ciascun Ente socio alla Società è commisurata al capitale conferito.

4. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento, inteso nel suo significato più lato ed estensivo, della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della società.

5. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6. Non sono ammessi conferimenti aventi ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

8. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile (fermo restando il divieto assoluto di alienazione a favore di soggetti privati).

9. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 90 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli.

10. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a

favore della societa' devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. In relazione a quanto previsto all'art. 6, c.2, non e' ammessa la partecipazione di soggetti privati.

2. E' altresì vietata la costituzione del diritto di pegno.

3. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprieta' o la nuda proprieta' o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in societa', la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarita' di detti partecipazioni o diritti.

4. In deroga all'articolo 2469, comma 2, del codice civile, non e' ammesso il diritto di recesso per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilita' di partecipazioni.

ARTICOLO 9) RECESSO

1. Il socio puo' recedere dalla societa', per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

TITOLO III - STRUMENTI DI CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 10) POTERE DI IMPULSO E PROPOSTA DA PARTE DI CIASCUN ENTE LOCALE SOCIO.

1. Ciascun ente locale socio puo' proporre al "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" l'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonche' l'attuazione di controlli.

ARTICOLO 11) COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO. COMPOSIZIONE E NOMINA

1. In relazione a quanto previsto all'art. 4, c.1, lettera a), il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e' composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci o Assessori dei Comuni soci della societa', eletti dai Soci secondo le modalita' di cui al successivo comma 4. I componenti del Comitato durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Nelle sedute del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo il Presidente della Provincia di Varese e i Sindaci o Assessori possono essere rappresentati da un loro delegato.

3. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, al fine di garantire equa rappresentativita' delle diverse realta' del territorio, e' composto come segue, per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunita' Montane:

- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
- tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunita' Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
- due rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunita' Montane, con numero di abitanti inferiore a

5 mila;

- due rappresentanti delle Comunita' Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni appartenenti alle Comunita' Montane;

- il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese.

4. I componenti del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo - ad eccezione del Presidente della Provincia di Varese, che partecipa di diritto al Comitato - sono eletti, con distinte votazioni per ciascuna delle categorie di Comuni di cui al precedente paragrafo 3. A tali votazioni partecipano i Comuni compresi nella rispettiva categoria. Ciascun Comune esprime un unico nominativo, indipendentemente dalle quote di partecipazione al capitale sociale possedute. Risultano eletti i Sindaci o Assessori che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, risultera' eletto il Sindaco o Assessore piu' anziano di eta'.

5. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo nomina, fra i propri componenti, nella prima seduta, il Presidente del Comitato medesimo.

6. La partecipazione al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e' onorifica; non sono pertanto previsti compensi o onorari per i componenti del Comitato.

7. Ogni componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'ente locale di cui e' rappresentante, subentrando automaticamente il Presidente della Provincia e il Sindaco di nuova elezione, o un Assessore suo delegato, fino alla scadenza del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo.

ARTICOLO 12) COMPETENZE DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, nonche' di vigilanza e controllo sull'attivita' di gestione.

2. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo:

a) esercita nei confronti degli organi della societa' le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della societa';

b) adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e' obbligato ad attuare;

c) propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;

d) detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della societa';

e) esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dall'amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

f) esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dall'amministratore unico o dal dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da

parte dell'Assemblea dei soci;

g) esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

h) esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione:

1) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;

2) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila), ad eccezione di:

- interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;

- pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;

- pagamenti derivanti da obblighi di legge;

- pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;

i) effettua audizioni dell'Amministratore Unico o del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;

l) esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;

m) effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.

3. Al fine di mettere in condizione il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo di esercitare le proprie competenze, l'Amministratore Unico o l'Amministratore delegato invia, anche per via telematica, a ciascun componente del Comitato tutte le determinazioni dell'amministratore unico o le deliberazioni approvate in via definitiva dal medesimo consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. La prima seduta del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è convocata dal Presidente della Provincia.

2. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, anche su richiesta di numero tre componenti del Comitato medesimo o di tanti soci rappresentativi di almeno un sesto del capitale sociale, ovvero su richiesta dell'amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione, al fine di sottoporre alla preventiva autorizzazione del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo gli atti predisposti

dall'amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione che dovranno essere successivamente dal medesimo approvati ovvero al fine di sottoporre all'esame del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo gli atti predisposti dall'amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione che dovranno essere successivamente approvati dall'Assemblea dei soci. La richiesta di convocazione deve indicare le materie di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato e la relativa documentazione.

3. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.

ARTICOLO 14) DECISIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le riunioni del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.

3. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di "peso" differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente, il voto di ciascuno dei componenti del Comitato - con arrotondamento per difetto - ha il seguente "peso":

il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;

il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;

il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;

il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;

il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti Numero che rappresenta il 20% degli abitanti dell'ato pari a 876.705.

4. Di ciascuna seduta e' redatto un verbale a cura di un funzionario designato dal Presidente del Comitato.

ARTICOLO 15) EFFETTI DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL COMITATO INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il mancato rilascio dell'autorizzazione preventiva ad atti di amministrazione sottoposti al Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo determina l'obbligo per l'amministratore unico o per il Consiglio di amministrazione di non approvare l'atto.

2. In caso di rilascio di autorizzazione condizionata o con prescrizioni, l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione e' obbligato ad approvare l'atto recependo integralmente le condizioni o prescrizioni impartite.

TITOLO IV - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

a) le decisioni sugli argomenti che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione sottopone alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

c) la determinazione del compenso e del rimborso spese degli amministratori e dei sindaci, in attuazione delle normative di legge.

2. In considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

a) l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 33 dello Statuto;

b) l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto;

c) l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto.

3. Sempre in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, i soci - ferme restando le competenze in proposito del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo - possono proporre atti di indirizzo per la gestione del servizio e attività di controllo sulla gestione della società'.

ARTICOLO 17) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

3. Indipendentemente dalla quota parte del capitale sociale rappresentato, la stessa persona può rappresentare in assemblea in assemblea, oltre all'ente locale di appartenenza, un massimo di altri 2 (due) soci.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica l'art. 2372

cc.

ARTICOLO 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. In considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, gli enti locali soci della società nominano un Presidente dell'Assemblea al quale competono i poteri previsti dal presente statuto. Il Presidente dell'Assemblea è eletto da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci della società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Provincia di Varese, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco del Comune socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, dal Sindaco più anziano in base all'età.

3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea da tanti soci che rappresentino la maggioranza semplice del capitale sociale presente e la maggioranza semplice dei soci presenti all'assemblea.

4. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli enti locali che risultano soci della società nel registro delle imprese. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

ARTICOLO 23) ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

1. L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, ferma la partecipazione all'assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci.

2. L'assemblea delibera invece, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno i 2/3 dei soci per le decisioni:

a) inerenti alle modificazioni dello statuto;

b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea e i 2/3 dei soci presenti in assemblea, ferma la partecipazione all'assemblea di seconda convocazione di soci che

rappresentino almeno la meta' del capitale sociale ed almeno la meta' del numero dei soci.

3. L'assemblea delibera infine, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale e almeno i 4/5 dei soci, per le decisioni inerenti la trasformazione della societa', la fusione e la scissione della societa'. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea e i 2/3 dei soci presenti in assemblea, ferma la partecipazione all'assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale ed almeno la meta' del numero dei soci.

4. Ai fini della totalita' dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla societa' con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della societa', da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori, ai sindaci e ai componenti del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 24) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalita' e il risultato delle votazioni devono consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

TITOLO V - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 25) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. Ferma restando la competenza del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 12 del presente statuto, la societa' e' amministrata da un amministratore unico o da consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, i cui componenti possono operare con metodo collegiale.

Con deliberazione assembleare viene individuato il tipo di organo amministrativo ed il numero dei componenti, e sono fornite al riguardo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo

conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Gli amministratori delle societa' non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' ed autonomia come da normativa vigente.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile e secondo quanto previsto nel presente statuto.

3. Puo' essere nominato un Vicepresidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea; la carica e' attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

4 bis. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sociale sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci. Ogni Socio potra' presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

candidato: voti di lista fratto 1;

candidato: voti di lista fratto 2.

Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di quozienti nella scelta dell'ultimo componente da eleggere sara' preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parita' di voti, quello piu' anziano di eta'.

I voti sono espressi in termini di numero di soci.

5. L'Assemblea dei Soci nomina, fra gli amministratori eletti dalla assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione con specifica votazione assembleare, in cui i voti sono espressi in termini di numero di soci; viene eletto Presidente il candidato che ottiene il piu' elevato numero di voti.

6. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. In ogni caso, la nomina dei componenti dell'organo amministrativo avviene nel rispetto del D.Lgs. del 8 aprile 2013 n. 39, nonche' delle altre norme pubblicistiche vigenti, in materia di inconfirabilita' e incompatibilita' di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

7. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e cosi' fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. La revoca puo' essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla e' dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del

danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Il criterio di votazione in Assemblea è quello di cui al comma 4 bis, ultimo periodo.

9. Il Presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

10. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

11. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo, che abbia raggiunto la scadenza naturale del proprio mandato, può adottare solo atti di amministrazione ordinaria nei successivi quarantacinque giorni.

12. I compensi e il rimborso delle spese dei componenti dell'organo amministrativo sono stabiliti dai soci in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

13. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 26) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore delegato, da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spediti almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore contabile.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei consiglieri. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Le modalita' di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalita' che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

7. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza ne' per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identita' dei partecipanti;

c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalita' e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. L'amministratore unico adotta le proprie determinazioni e mantiene il libro delle proprie determinazioni, nel rispetto delle regole di cui ai commi precedenti ove compatibili.

ARTICOLO 27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la societa' con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del

codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci e' di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 28) ATTRIBUZIONE DI DELEGHE

1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di deleghe di gestione puo' avvenire a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Fermo quanto al capoverso precedente, la determinazione e l'attribuzione delle deleghe di cui sopra spetta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 29) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facolta' di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore delegato;

c) all'Amministratore Unico.

2. L'organo amministrativo puo' nominare direttori e procuratori speciali e puo' pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della societa' ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea nomina, quale organo di controllo, un collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, determinando il compenso di ciascun componente nel rispetto della normativa pubblicitaria vigente. Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea con la decisione di nomina del collegio stesso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'attuazione della normativa vigente in tema di controlli degli enti locali sulle societa' partecipate, e puo':

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. Al collegio sindacale si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

4. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente del Collegio con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso puo' essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e puo' essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

5. Il collegio sindacale e' comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalita', siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

6. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, e' necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea puo' nominare, stabilendone il compenso (nel rispetto della normativa pubblicistica vigente) e la durata, un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attivita' di revisione legale dei conti sulla societa' ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. In alternativa, l'Assemblea puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8. I soggetti di cui al presente articolo devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' ed autonomia come da normativa vigente.

ARTICOLO 31) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della societa' solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci della societa' purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il venticinque per cento del capitale sociale e il venticinque per cento dei soci della societa'.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. La Societa' opera con contabilita' separate nel rispetto delle previsioni di legge e dell'Autorita' nazionale di settore.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio puo' tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa', da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. In caso di formazione di utili netti risultanti dal bilancio, essi sono impiegati come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo per la realizzazione di investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel Piano di ambito oppure per anticipare investimenti previsti nel Piano di ambito oppure ancora per ridurre la tariffa del servizio.

4. E' predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio, la relazione sul governo societario che contiene le informazioni afferenti gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale adottati e le altre informazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 33) PIANO INDUSTRIALE

1. Il Piano industriale e' predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente ai documenti contabili costituiti dal Bilancio pluriennale di previsione e dal Bilancio annuale di previsione, entro il 30 Novembre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi tre mesi.

2. Il Piano industriale contiene la specificazione degli obiettivi e delle modalita' di attuazione che la societa' intende perseguire.

3. Il Piano Industriale e i correlati Bilancio Pluriennale (art. 34) e Bilancio Annuale (art. 35), devono essere conformi, per quanto concerne le attivita' del servizio idrico integrato, al vigente piano d'ambito approvato dall'Ufficio d'Ambito.

4. Il piano industriale prevede, in particolare:

- a) la specificazione degli investimenti con l'indicazione delle modalita' di finanziamento;
- b) la precisazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della qualita' del servizio;
- c) la precisazione delle iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicita' del servizio;
- d) l'andamento dei ricavi e dei costi e le iniziative per il perseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

ARTICOLO 34) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale, ed e' redatto in coerenza con il piano industriale.

2. Il bilancio pluriennale di previsione e' predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente al Piano industriale ed al Bilancio annuale di previsione, entro il 30 Novembre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi tre mesi.

3. Il bilancio pluriennale di previsione evidenzia gli investimenti

previsti e le relative modalita' di finanziamento, comprende distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, e' scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano industriale.

ARTICOLO 35) BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici, e' predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, unitamente al Piano industriale ed al Bilancio pluriennale di previsione, entro il 30 novembre dell'anno che precede il triennio, e approvato dall'Assemblea dei soci nei successivi tre mesi.

2. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione deve predisporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'esame del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e all'approvazione dell'Assemblea dei soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La societa' si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della societa', ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione e' composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalita' della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della societa' sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'organo amministrativo.

TITOLO VIII - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e' competente il foro del luogo ove la societa' ha la propria sede legale.

TITOLO IX - NORME FINALI

ARTICOLO 38) LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario risultante nel registro delle imprese.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della societa' e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo

- amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- b) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci.
3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
5. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui e' destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Per Allegato

F.to Michele FALCONE
Marco SORMANI Notaio